



Associazione Articolo 53 **(Salvatore Scoca-Meuccio Ruini)**

(per l'attuazione della Costituzione coniugando gli Artt. 2 e 3 con l'Art. 53)

L'articolo 53 della Costituzione e la Progressività fiscale contro la “Restaurazione Fiscale” detta anche “Flat/Dual Tax”

Associazione Articolo 53

Per attuare la Costituzione

On. Salvatore Scoca—On. Meuccio Ruini

Centro Ricerche e Studi

Atti della Costituente

«...Se ciò faremo, potremo potenziare l'imposta progressiva sul reddito e farla diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario. Con l'alleggerire la pressione delle imposte proporzionali, che colpiscono separatamente le varie specie di redditi, avremo margine per colpire unitariamente e progressivamente il reddito globale...».

On. Salvatore Soca, Ass. Cost.
23 Maggio 1947

Premessa	3
1.La restaurazione fiscale	4
2. La Flat/Dual Tax. Ovvero come rendere regressiva la tassazione sul reddito !	6
3. Considerazioni giuridiche ed analisi matematica	11
Il modello per la simulazione del sistema fiscale	11
La “Flat Tax” vista ancora da più vicino: un esempio "subdolo"	13
4.Articolo 53, Comma secondo: Si può discutere sulla misura e sui limiti della progressione; non sul principio, ovvero la Flat Tax che “fa i conti” con la Costituzione.	17
Considerazioni sulla Effettiva Capacità Contributiva	18
Il modello per la simulazione del sistema fiscale	20
Note	26
Bibliografia.....	27

Premessa

Abbiamo ritenuto di dover aggiornare il documento a fronte dell'annuncio, da parte Presentiamo qui le considerazioni che emergono da una analisi comparativa fra i criteri di Progressività indicati dai Costituenti attraverso l'Articolo 53 della Costituzione ed attraverso i verbali della delle Sedute della Assemblea Costituente e la tassazione di tipo Proporzionale ad Aliquota Unica, chiamata anche con il termine "Flat Tax"

Nella prima puntata osserveremo gli aspetti più reconditi della Flat Tax e mostreremo come, al di là di una apparente semplicità, rappresenti in realtà un modo per rendere REGRESSIVO quello che per la Costituzione e per la Legge è e deve restare invece Progressivo.

Nella seconda puntata analizzeremo invece il principio della Progressività Costituzionale e svolgeremo il confronto diretto fra Flat Tax ed un possibile sistema che risulta effettivamente in linea con i principi della Progressività Costituzionale.

Lungi dal voler rappresentare una prova muscolare, questo piccolo studio vuole dimostrare alcune cose:

1. Le parole dei Costituenti sono Vive ed Attuali! La dimostrazione è nel fatto che in questo documento, come in altri documenti che presentiamo in Bibliografia, presenteremo persino modelli ed analisi matematiche direttamente collegate ad esse.
2. La Costituzione, per i cittadini, deve diventare la fonte prima di ispirazione delle considerazioni politiche. Il cittadino, infatti, può e deve poter sottoporre richieste ed anche interi atti legislativi. In questo, oltre a diventare parte attiva nella gestione della cosa pubblica, esercita appieno le proprie prerogative di sovranità, esattamente come la Costituzione prevede ai sensi dell'Articolo 1.
3. Per il Legislatore, deve diventare un obbligo quello di legiferare in modo *pienamente conforme alla Costituzione*, cosa che implica la aderenza piena ai principi insiti nei lavori della Assemblea Costituente tra il 1946 ed il 1947.
4. Fermo il diritto di chiunque di esprimere la propria opinione, ai sensi dell'Art. 21.Cost., contestualmente alla presentazione di proposte politiche su temi molto ampi, si dovrebbe sempre garantire la derivazione costituzionale e la piena conformità ad essa, per consentire a chi riceve la proposta di valutare la qualità e la ricevibilità della proposta stessa.

1. La restaurazione fiscale

Tornare indietro di 166 anni: è questa la proposta di Matteo Salvini e di Silvio Berlusconi, che propongono una “Flat Tax”, cioè un’ aliquota fiscale unica del 20%. Infatti la tassazione proporzionale era stata inserita nell’art. 25 dello Statuto Albertino approvato il 4 marzo 1848: *«Essi (cioè i cittadini) contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato»*.

Quasi cento anni più tardi, il 23 maggio 1947, l’Assemblea Costituente elaborò il testo dell’art. 53 della Costituzione Repubblicana tuttora vigente: *«Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività»*.

Il passaggio dall’imposizione proporzionale a quella progressiva venne argomentato in sede Costituente da Salvatore Scoca:

«Se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure in misura proporzionale, ma in senso regressivo. Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata e seria riforma tributaria. (...) Credo necessario che si inserisca nella nostra Costituzione, in luogo del principio enunciato dall'articolo 25 del vecchio Statuto, un principio informato a un criterio più democratico, più aderente alla coscienza della solidarietà sociale e più conforme alla evoluzione delle legislazioni più progredite. La regola della progressività deve essere effettivamente operante. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev'esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi».

I Costituenti erano preoccupati che la progressività delle imposte sui redditi non bastasse a compensare la proporzionalità delle tasse sui consumi, a tal punto che il sistema tributario rischiava di essere regressivo. La posizione di Scoca, relatore dell’art. 53, fu accolta da tutti e approvata:

«Se ciò faremo, potremo potenziare l'imposta progressiva sul reddito e farla diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario. Con l'alleggerire la pressione delle imposte proporzionali, che colpiscono separatamente le varie specie di redditi, avremo margine per colpire unitariamente e progressivamente il reddito globale».

L’obiettivo dei Costituenti era chiaro: limitare al minimo le imposte proporzionali per potenziare quelle progressive, vera “spina dorsale” del sistema tributario.

Purtroppo nei successivi decenni abbiamo assistito all’attuazione di politiche fiscali con un’impostazione rovesciata.

L’imposta sui consumi (proporzionale) è quasi raddoppiata (l’IVA è salita dal 12% al 22%), mentre le aliquote fiscali sui redditi sono diventate sempre meno progressive (dai 62 punti di differenza tra l’aliquota più alta e quella più bassa agli attuali 20 punti in percentuale). Non stupisce, di conseguenza, che oggi si arrivi a proporre un’aliquota “piatta”, non più progressiva. Matteo Salvini dice chiaramente che si tratterebbe di una tassa “uguale per tutti, per ricchi e poveri”. Ma gli studenti della scuola di Barbiana sapevano bene che *“non c’è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”*. Silvio Berlusconi va oltre: *«Vogliamo cancellare il complicatissimo sistema attuale di aliquote differenti, di deduzioni, di detrazioni e sostituirlo con un'aliquota unica del 20%»*.

Proprio le deduzioni e le detrazioni, oltre alle differenti aliquote, sono gli strumenti fiscali per tener conto del carico familiare del contribuente e di alcune spese necessarie. Una questione ben presente ai Costituenti e in particolare a Salvatore Scoca:

«Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere. Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i carichi di famiglia del contribuente. Sono, questi, aspetti caratteristici di quella capacità contributiva, che si pone a base della imposizione».

Sia Salvini che Berlusconi definiscono “rivoluzionaria” la proposta della “tassazione unica”. **In effetti, se attuata, sarebbe in assoluto contrasto con l’art. 53 della Costituzione.** D’altra parte è evidente che si tratta di una proposta che sarebbe più corretto definire di “restaurazione”, poiché vorrebbe ripristinare di fatto l’impostazione fiscale dello Statuto Albertino, che i Costituenti avevano decisamente superato.

È ancora Scoca che ci spiega le motivazioni che hanno portato a scegliere il criterio della progressività:

«Non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività. Ho sempre pensato che chi ha dieci mila lire di reddito e ne paga mille allo Stato, con l’aliquota del 10 per cento, si troverà con 9 mila lire da impiegare per i suoi bisogni privati; mentre chi ne ha centomila, dopo aver pagato l’imposta del 10 per cento in base alla stessa aliquota, si troverà con una disponibilità di 90 mila lire. È ovvio che per pagare l’imposta il primo contribuente sopporta un sacrificio di gran lunga maggiore del secondo, e che sarebbe equo alleggerire l’aggravio del primo e rendere un po’ meno leggero quello del secondo».

Tutto ciò ha senso nella prospettiva di una Costituzione che “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2) e nel contesto di una Repubblica che si pone il “compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3).

Oggi, chi propone l’abolizione del criterio della progressività, vuole rompere il Patto Costituzionale, ignorando palesemente l’art. 54: «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge».

Chi invece pensa che la Carta Costituzionale rappresenti il fondamento della nostra convivenza sociale ha il dovere e la responsabilità di contrastare questi progetti di restaurazione. La vera rivoluzione sarebbe l’attuazione della Costituzione. Come ci ha ricordato quasi 60 anni fa il Costituente Piero Calamandrei:

«La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità».

Giuseppe Dossetti, uno dei padri della nostra Costituzione, 20 anni fa lanciò un appello:

«è necessaria la sollecita promozione, a tutti i livelli, dalle minime frazioni alle città, di comitati impegnati e organicamente collegati, per una difesa dei valori fondamentali espressi dalla nostra Costituzione: comitati che dovrebbero essere promossi non solo per riconfermare ideali e dottrine, ma anche per un’azione veramente fattiva e inventivamente graduale, che sperimenti tutti i mezzi possibili, non violenti, ma sempre più energici, rispetto allo scopo che l’emergenza attuale pone categoricamente a tutti gli uomini di coscienza».

Parole di profonda validità e di estrema attualità.

2. La Flat/Dual Tax. Ovvero come rendere regressiva la tassazione sul reddito !

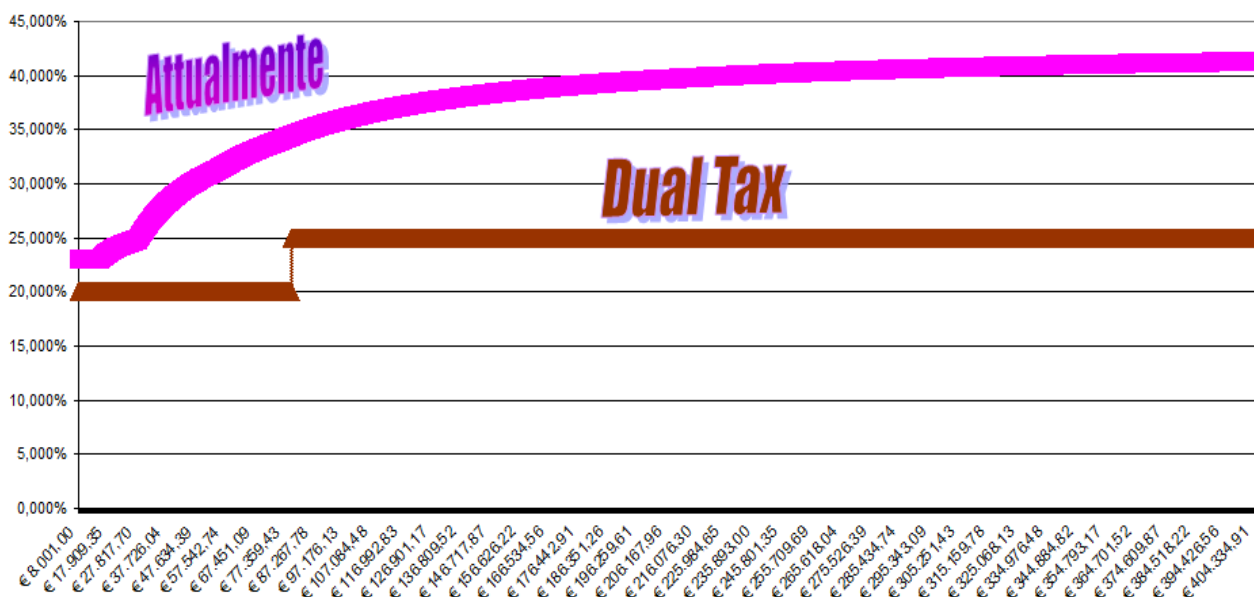
Sulla base dei dati attualmente in nostro possesso, la proposta “Flat Tax” ad aliquota unica è stata rivista rispetto alla forma originale producendo un ibrido chiamato “Dual Tax”, ovvero una tassazione sempre proporzionale ma con dua aliquote che, attualmente, sembrano essere fissate a 20% per imponibili sotto i 50.000 Euro e 25% al di sopra di questa soglia.

1. Eventuali deduzioni di cui si favoleggia da parte dei proponenti della Flat/Dual Tax devono essere considerate esclusivamente ai fini della determinazione degli imponibili da assoggettare a tassazione e non possono essere considerate elementi per produrre progressività.
2. La presenza di una No-Tax-Area non può essere considerata nè un plus della proposta nè un modo per aggirare il vulnus legato alla progressività
3. Salvo pensare a "Detrazioni" di imposta, cosa che noi abbiamo sempre escluso, non è dato sapere come si possa sostenere giuridicamente una Flat/Dual Tax

Questo grafico illustra come le Aliquote fiscali agiranno sugli imponibili per determinare la imposta.

DIAGRAMMA 1

Quanto pesano le imposte sulla Capacità Contributiva ?



La Curva denominata "**Attualmente**" descrive l'andamento con il sistema fiscale attuale ed è sviluppata usando le aliquote in Tabella 1, calcolando, su redditi da 8.000,00 a 400.000,00 Euro, prima la imposta e poi la sua incidenza percentuale sul reddito ovvero dividendo la imposta per il valore dell'imponibile (aliquota fiscale risultante). Laddove gli imponibili vengano calcolati nel loro ammontare effettivo (attraverso il già citato metodo analitico/deduttivo/sistematico), è possibile mostrare come di ottiene una effettiva REDISTRIBUZIONE del CARICO FISCALE.

€ 8.000	€ 15.000,00	23%	€ 3.450,00
€ 15.000,00	€ 28.000,00	27%	€ 6.960,00
€ 28.000,00	€ 55.000,00	38%	€ 17.220,00
€ 55.000,00	€ 75.000,00	41%	€ 25.420,00
€ 75.000,00		43%	

Tabella 1

Come si calcola l'imposta con il sistema progressivo:

Per importi da 8.000 a 15.000 l'imposta è pari al 23%. Per importi superiori, si opera sulle eccedenze in base agli scaglioni .

Esempi:

- **un imponibile di 30.000 Euro** vedrà il valore massimo del primo scaglione (3.450 Euro sui primi 15.000 Euro) cui si somma anche il valore massimo del secondo scaglione (3.510 Euro sui successivi 13.000 Euro) ed infine il 38% sulla eccedenza di 2.000 Euro nel terzo scaglione. Si noti che, alla fine, la tassazione è pari al 25.73% (aliquota fiscale risultante). Tale aliquota, quindi, altro non è che la somma pesata delle componenti dell'imponibile nei singoli scaglioni, ciascuna moltiplicata per la corrispondente aliquota. Il primo scaglione pesa per il 50% dell'imponibile, il secondo per il 43,33% ed il restante pesa per il 6,67%.

Quindi la aliquota fiscale risultante sarà qualcosa tra il 23% ed il 27% , più o meno equidistante tra i due ma più spostata verso il 27% a causa del 6,67% del terzo scaglione.

		€ 30.000,00	€ 7.720,00	Aliquota	% su imponibile
€ 30.000,00		€ 15.000,00	€ 3.450,00	23%	50,00%
€ 7.720,00		€ 13.000,00	€ 3.510,00	27%	43,33%
25,733%	3	€ 2.000,00	€ 760,00	38%	6,67%
				41%	
				43%	

- **un imponibile di 40.000 Euro** vedrà, analogamente, una aliquota fiscale risultante che si sposta un pò oltre il 27%, rimanendo però molto vicino ad essa (28,8%)

		€ 40.000,00	€ 11.520,00	Aliquota	% su imponibile
€ 40.000,00		€ 15.000,00	€ 3.450,00	23%	37,50%
€ 11.520,00		€ 13.000,00	€ 3.510,00	27%	32,50%
28,800%	3	€ 12.000,00	€ 4.560,00	38%	30,00%
				41%	
				43%	

Si evidenzia anche l'effetto redistributivo per cui chi più ha, concorre con qualcosa di più, in modo che il sacrificio sostenuto da ciascuno per concorrere alle spese pubbliche sia ripartito.

Ecco sotto il risultato relativo all'imponibile cumulativo di 70.000 Euro.

% su imponibile	Imponibile	Imposta	Aliquota	% su imposta
42,86%	€ 30.000,00	€ 7.720,00	25,73%	40,12%
57,14%	€ 40.000,00	€ 11.520,00	28,80%	59,88%
	€ 70.000,00	€ 19.240,00	27,49%	

- Chi porta 30.000 Euro di imponibile, pari al 42,86% del totale, concorre con il 40,12% del totale alle spese pubbliche, **quindi qualcosa di meno.**
- Chi porta 40.000 Euro di imponibile, pari al 57,14% del totale, concorre con il 59,88% del totale alle spese, **quindi “qualcosa di più”.**

Come Padri e Madri Costituenti hanno indicato, “*si può discutere sulla misura della progressione, non sul principio*”.

E' possibile infatti modellare il gettito agendo in molti modi. Sull'argomento rimandiamo all'ampia bibliografia e, in particolare, alla **Proposta di Riforma del Sistema Tributario su base Costituzionale**¹

La Curva denominata "**Dual Tax**", invece, si commenta da sola: abbiamo ipotizzato una prima Flat Tax con aliquote 20% per imponibili fino a 50.000,00 Euro ed una seconda con aliquota 25% da 50.000,00 Euro in su.

Come si calcola l'imposta con il sistema Flat /Dal Tax (Proporzionale):

Si moltiplica il valore dell'imponibile per la aliquota.

Esempi:

- **un imponibile di 30.000 Euro**

L'imposta si calcola come $20\% * € 30.000 = € 6.000$

		€ 30.000,00	€ 6.000,00	Aliquota	% su imponibile
€ 30.000,00	1	€ 30.000,00	€ 6.000,00	20%	100,00%
€ 6.000,00				25%	
20,000%				25%	

- **un imponibile di 40.000 Euro**

L'imposta si calcola come $20\% * € 40.000 = € 8.000$

		€ 40.000,00	€ 8.000,00	Aliquota	% su imponibile
€ 40.000,00	1	€ 40.000,00	€ 8.000,00	20%	100,00%
€ 8.000,00				25%	
20,000%				25%	

Ecco sotto il risultato relativo all'imponibile cumulativo di 70.000 Euro.

¹ Al Link

http://articolo53.it/Documenti/ComeCambiareIlPaese/Articolo_53/Proposta%20di%20Riforma%20del%20Sistema%20Tributario/PROGETTO%20di%20RIFORMA%20del%20SISTEMA%20TRIBUTARIO%20in%20SENDO%20COSTITUZIONALE.pdf

% su imponibile	Imponibile	Imposta	Aliquota	% su imposta
42,86%	€ 30.000,00	€ 6.000,00	20,00%	42,86%
57,14%	€ 40.000,00	€ 8.000,00	20,00%	57,14%
	€ 70.000,00	€ 14.000,00	20,00%	

- Chi porta 30.000 Euro di imponibile, pari al 42,86% del totale, concorre esattamente con la stessa percentuale alle spese pubbliche
- Stessa cosa accade a chi porta 40.000 Euro di imponibile, pari al 57,14% del totale

Come si nota, la proporzionalità è evidente: la percentuale sulla imposta complessiva è esattamente quella della percentuale dell'imponibile .

Come si vede, tutto va come nello Statuto Albertino. Tornare indietro di 170 anni !

E' questa la proposta di coloro che propongono un modello "Flat Tax". Infatti, la tassazione proporzionale era stata inserita nell'art. 25 dello Statuto Albertino approvato il 4 marzo 1848: «*Essi (cioè i cittadini) contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato*».

A questo punto è facile calcolare sia la imposta nei due casi che la differenza di imposta **D=(dual tax - tassazione attuale)**.

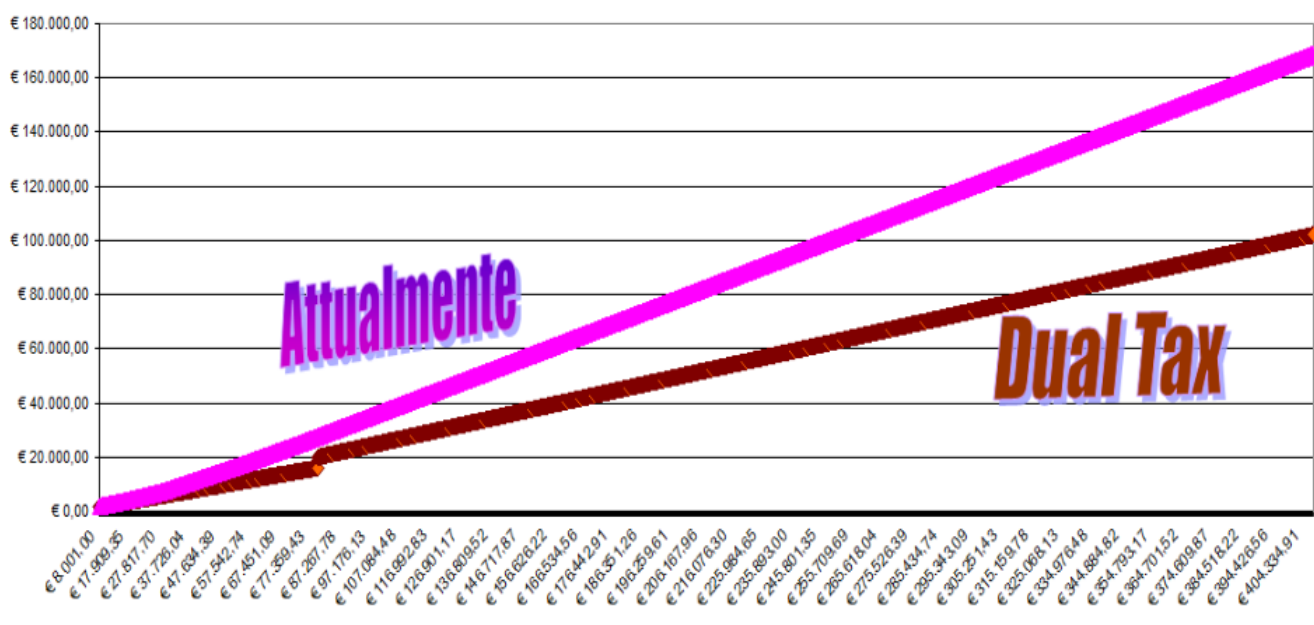
Laddove la differenza sia positiva, si parla di "Vantaggio Fiscale"

Questo diagramma mostra come va l'imposta nei due casi.

DIAGRAMMA 2

Le imposte Prima e Dopo

PIU' SEI RICCO, PIU' TI RIDUCO LE TASSE.....



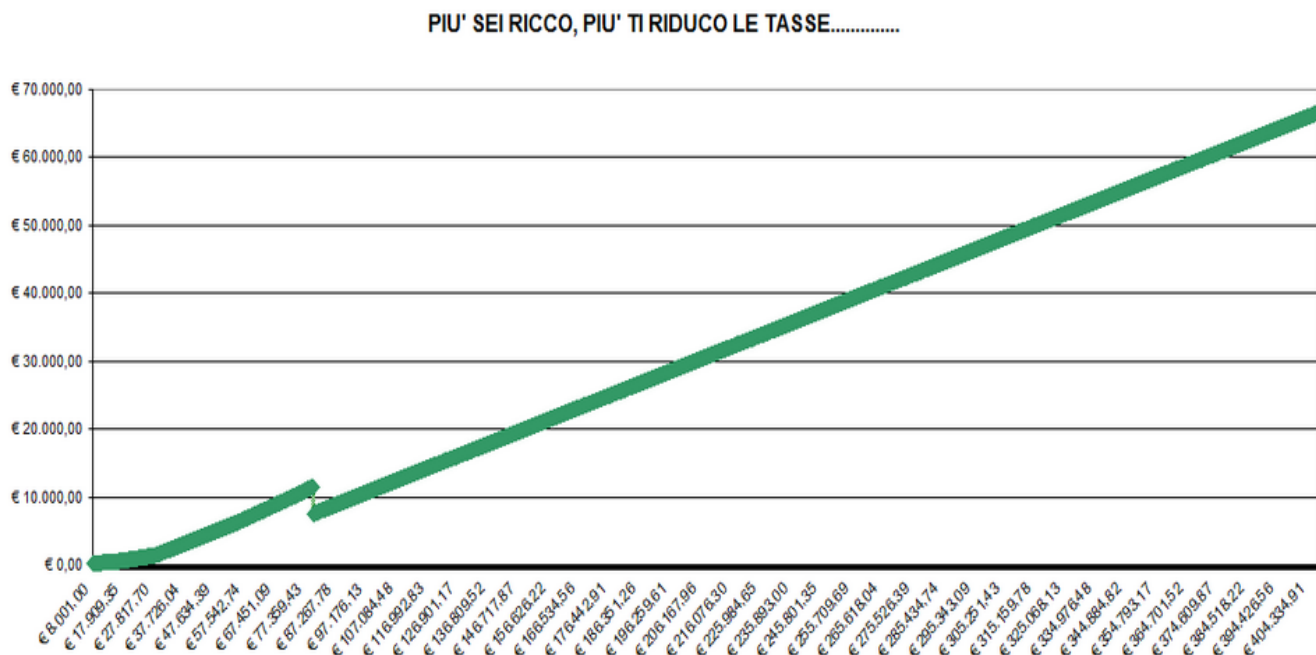
Non occorre, crediamo, tirare in ballo la analisi matematica per capire che, "**PIU' RICCO SEI, PIU' TI**

RIDUCO LE TASSE".

L'ultimo diagramma è quello forse più spaventoso. Raffrontando quanto si abbatte la tassazione, si evidenzia una sproporzione immensa quanto insostenibile. Anche solo fermandosi a redditi come quelli analizzati, si capisce la follia che si trova sotto questa proposta

DIAGRAMMA 3

Il vantaggio fiscale



In ultimo, vediamo i "punti nodali" , ovvero dei punti di confronto presi come riferimento per apprezzare sinteticamente le differenze.

Abbiamo scelto come punti innanzitutto gli scaglioni attuali, poi gli imponibili da 100.000 a 1.000.000 e poi 2.000.000 . Anche in questo caso una immagine vale più di mille parole.

	Prima	Ora	Differenza	
€ 15.000,00	23,000%	20,000%	-€ 450,00	13,04%
€ 28.000,00	24,857%	20,000%	-€ 1.360,00	19,54%
€ 55.000,00	31,309%	25,000%	-€ 3.469,87	20,15%
€ 75.000,00	33,893%	25,000%	-€ 6.669,87	26,24%
€ 100.000,00	36,170%	25,000%	-€ 11.169,87	30,88%
€ 200.000,00	39,585%	25,000%	-€ 29.169,87	36,84%
€ 300.000,00	40,723%	25,000%	-€ 47.169,87	38,61%
€ 400.000,00	41,293%	25,000%	-€ 65.169,87	39,46%
€ 500.000,00	41,634%	25,000%	-€ 83.169,87	39,95%
€ 600.000,00	41,862%	25,000%	-€ 101.169,87	40,28%
€ 700.000,00	42,024%	25,000%	-€ 119.169,87	40,51%
€ 800.000,00	42,146%	25,000%	-€ 137.169,87	40,68%
€ 900.000,00	42,241%	25,000%	-€ 155.169,87	40,82%
€ 1.000.000,00	42,317%	25,000%	-€ 173.169,87	40,92%
€ 2.000.000,00	42,659%	25,000%	-€ 353.169,87	41,40%

3. Considerazioni giuridiche ed analisi matematica

Dal punto di vista Costituzionale, la Progressività insita nel secondo Comma dell'Articolo 53 è stata trattata dalla Commissione per la Costituzione presieduta dall'On. Meuccio Ruini .

In particolare sono l' On. Scoca e l'On. Meuccio Ruini ad indicare nel dettaglio i criteri cui corrisponde la effettiva Progressività nel Sistema Tributario. E, si badi bene, i criteri di fondo che si deducono dai verbali della Assemblea Costituente, dalla Costituzione stessa e dai contributi parlamentari dal 1948 al 1973, sono quelli della “**..solidarietà sociale.. (Scoca-Ruini)” e dalla necessità, anzi, dovere, da parte di ciascun cittadino, di fare “...la sua parte di sacrificio, proporzionata alla sua capacità di sopportazione..(Vanoni)”**

*SCOCA Non è questo il momento più opportuno per attuarla, ma credo necessario che si inserisca nella nostra Costituzione, in luogo del principio enunciato dal l'articolo 25 del vecchio Statuto, **un principio informato a un criterio più democratico, più aderente alla coscienza della solidarietà sociale e più conforme alla evoluzione delle legislazioni più progredite.***

Seduta Assemblea Costituente del 23 Maggio 1947 Pagina 4204 " ON SCOCA " ...Ma, lasciandosi guidare da un sano realismo, non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività. Le dispute dei dotti su questo tema mi hanno lasciato sempre perplesso; non così le osservazioni d'ordine pratico. **Ho sempre pensato che chi ha dieci mila lire di reddito e ne paga mille allo Stato, con l'aliquota del 10 per cento, si troverà con 9 mila lire da impiegare per i suoi bisogni privati; mentre chi ne ha centomila, dopo aver pagato l'imposta del 10 per cento in base alla stessa aliquota, si troverà con una disponibilità di 90 mila lire. È ovvio che per pagare l'imposta il primo contribuente sopporta un sacrificio di gran lunga maggiore del secondo, e che sarebbe equo alleggerire l'aggravio del primo e rendere un po' meno leggero quello del secondo. Si può discutere sulla misura e sui limiti della progressione; non sul principio. Il mio articolo aggiuntivo originario accennava espressamente alla necessità che a tutti i cittadini venga assicurata la disponibilità del reddito minimo necessario alla esistenza; ed anche su questo credo che ci sia la concorde adesione di tutte le parti di questa Assemblea.**

Dopo il 1948, e fino al 1973, personaggi come Vanoni, Stammati, Moro e Pertini hanno cercato di difendere il concetto di Perequazione Tributaria. Vanoni che aveva contribuito alla redazione della Costituzione, considerava essenziale formare i cittadini alla consapevolezza del valore morale e sociale dell'obbligo tributario. Una riforma etica e culturale per sviluppare reciproca fiducia fra Fisco e cittadini.

*“Quando sento in Parlamento che si parla di oppressione fiscale nei confronti di un contribuente in arretrato da anni ed anni nel pagamento delle imposte ordinarie [...] io mi rifiuto di pensare che il Parlamento compassioni questa ed altre simili situazioni [...]. **Per il futuro non vi proponiamo strade colme di rose, ma [...] noi possiamo risolvere gran parte dei problemi del nostro Paese e li risolveremo nella misura nella quale [...] sapremo chiedere ad ognuno la sua parte di sacrificio, proporzionata alla sua capacità di sopportazione.**”*

Con queste parole si chiuse, in Senato, anche la vita di Ezio Vanoni.

Era il 16 febbraio 1956.

Il modello per la simulazione del sistema fiscale

Vediamo come è organizzato il nostro modello.

Progressività Fiscale contro Flat Tax

2	Totale	1.985		
3	Denunce non consegnate	0	647	
4	Esente (K)	€ 8.000	32,59%	
5	Soggetti Passivi	1.338	67,41%	
6	Valore Medio Capacità Contributiva C_M	€ 30.260		
7	Gettito Atteso	€ 10.122.125		
8	Gettito Medio G_M	€ 7.565		
9	Gettito Ottenuto	€ 10.344.397		
10	Capacità Contributiva Totale	€ 40.488.500		
11	Pressione Fiscale Richiesta F_0	25,00%	Gettito Richiesto	€ 10.122.125
12	Aliquota Minima	20,00%		
13	Aliquota Massima	35,00%	15,00%	
14	Scaglioni di Capacità Contributiva	221	€ 500	

La immagine che vedete indica i parametri del modellino matematico. I campi gialli sono quelli da inserire. Abbiamo costruito una vera e propria "Anagrafe Tributaria" in cui sono registrati 1.985 Cittadini. Per ciascuno di essi è nota la Effettiva Capacità Contributiva.

Queste capacità sono state per comodità raggruppate in 238 livelli, detti "scaglioni", ognuno dei quali è ampio $L_s = 500$ Euro e, quindi, rappresenta anche il gruppo di cittadini che hanno capacità contributiva compresa fra un certo valore e quello aumentato di 500 Euro.

$X \leq C_X \leq X + 500$ o, in termini generali, $X \leq C_X \leq X + L_s$

Il primo parametro da definire è la **Soglia di Esenzione (K)**. Qui abbiamo fissato 8.000 Euro.

	1985	1985	1338	238	221
Effettiva Capacità Contributiva C_x	Contribuenti per Scaglione di Capacità Contributiva	Numero Incrementale	Numero Contribuenti in relazione a K	Scaglioni Complessivi	Scaglioni Attivi in relazione a K
€ 17.500	10	1.180	10	36	19
€ 17.500	10	1.190	10	37	20
€ 18.000	10	1.200	10	38	21
€ 18.500	10	1.210	10	39	22
€ 19.000	10	1.220	10	40	23
€ 19.500	10	1.230	10	41	24
€ 20.000	10	1.240	10	42	25

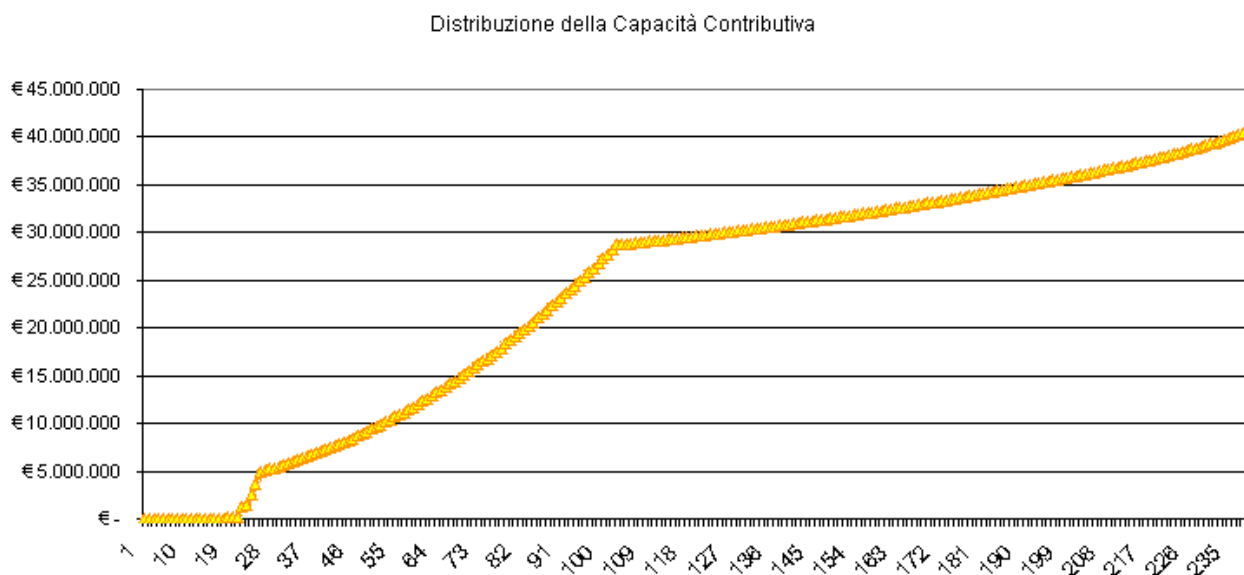
La immagine di lato illustra come appare la anagrafe e come vengono considerati i Contribuenti in relazione al fattore K che identifica la No-Tax-Area.

I soggetti passivi di imposta si riducono a 1.338. Questo significa che il 67,41% dei cittadini concorrerà alle Spese pubbliche anche per il restante 32,59%.

La Effettiva Capacità Contributiva Totale dei 1.338 cittadini soggetti passivi di imposta è pari a qualcosa come 40 milioni e 500 mila Euro. E' da questa che è possibile derivare il Concorso alle Spese Pubbliche ai sensi dell'Art.53, Comma 1 Cost.

² Si potrebbe anche scegliere un raggruppamento diverso, considerando il valore "nell'intorno" del valore X, ovvero C_x compreso tra $X + L_s/2$ e $X - L_s/2$, dal momento che l'intervallo è sempre pari al valore L_s di fascia ovvero 500 Euro.

Il grafico sotto illustra l'andamento della Capacità Contributiva in base agli scaglioni crescenti.



Il secondo parametro da definire è la **Pressione Fiscale percentuale Richiesta (F_0)**

Questa va determinata in base alla Previsione di Spesa. Supponiamo che, dal Bilancio Partecipato del gruppo, emerga che per le Spese Pubbliche è necessario un importo pari a qualcosa come 10 milioni di Euro (10.122.125 Euro per l'esattezza) . ***Possiamo dire che la Pressione Fiscale necessaria F_0 è pari al 25% e che il Gettito Richiesto è di 10.122.125 Euro***

Altri due elementi interessanti che vedremo in azione dopo sono la *Capacità Contributiva Media* C_M (30.260 Euro) calcolata come il valore medio delle Capacità Contributive dei soli soggetti passivi di imposta (1.338) ed il *Gettito Medio* G_M (7.565 Euro) calcolato come il valore medio del Gettito Richiesto sempre in relazione ai soli soggetti passivi di imposta .

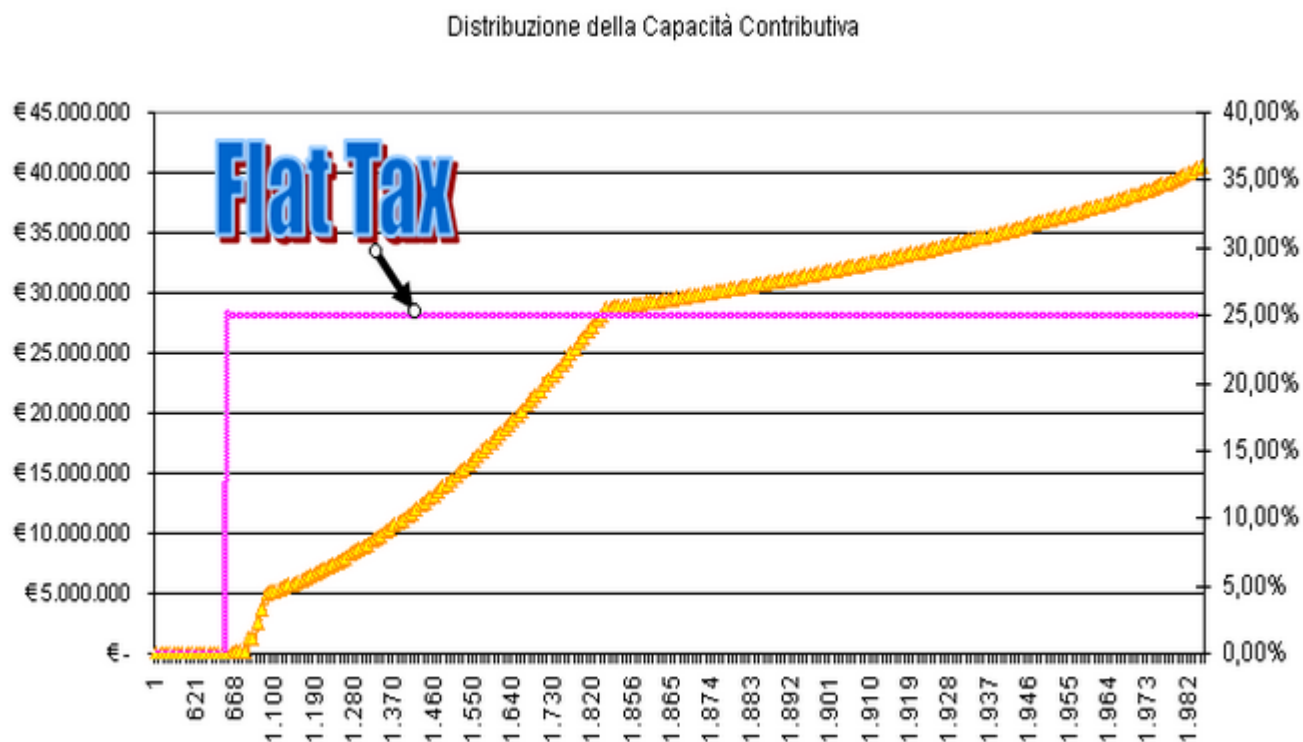
Infine il numero di scaglioni attivi, pari a 211 ed il valore della Capacità Contributiva che rientra nella “No-Tax-Area” : € 2.072.500, pari al 4,87% del totale.

La situazione che abbiamo visto indica che, se questi 1.338 cittadini avessero tutti una stessa Capacità Contributiva pari al valore medio 30.260 Euro e tutti contribuissero con un valore pari al valor medio di 7.565 Euro, la questione sarebbe chiusa.

Così, ovviamente, non è .!

La “Flat Tax” vista ancora da più vicino: un esempio "subdolo"

La Flat Tax ha aspetti abbastanza subdoli, tali da rendere complicata la sua individuazione. Rivediamo il nostro esempio, con Aliquota unica del 25%, attraverso una proposta che, per taluni, potrebbe rappresentare una ottima soluzione ma che nasconde il trucco.



Abbiamo calcolato precedentemente, dalla nostra piccola anagrafe tributaria, due valori medi: la *Capacità Contributiva Media* C_M (30.260 Euro) calcolata come il valore medio delle Capacità Contributive dei soli soggetti passivi di imposta ed il *Gettito Medio* G_M (7.565 Euro) calcolato come il valore medio del Gettito Richiesto sempre in relazione ai soli soggetti passivi di imposta.

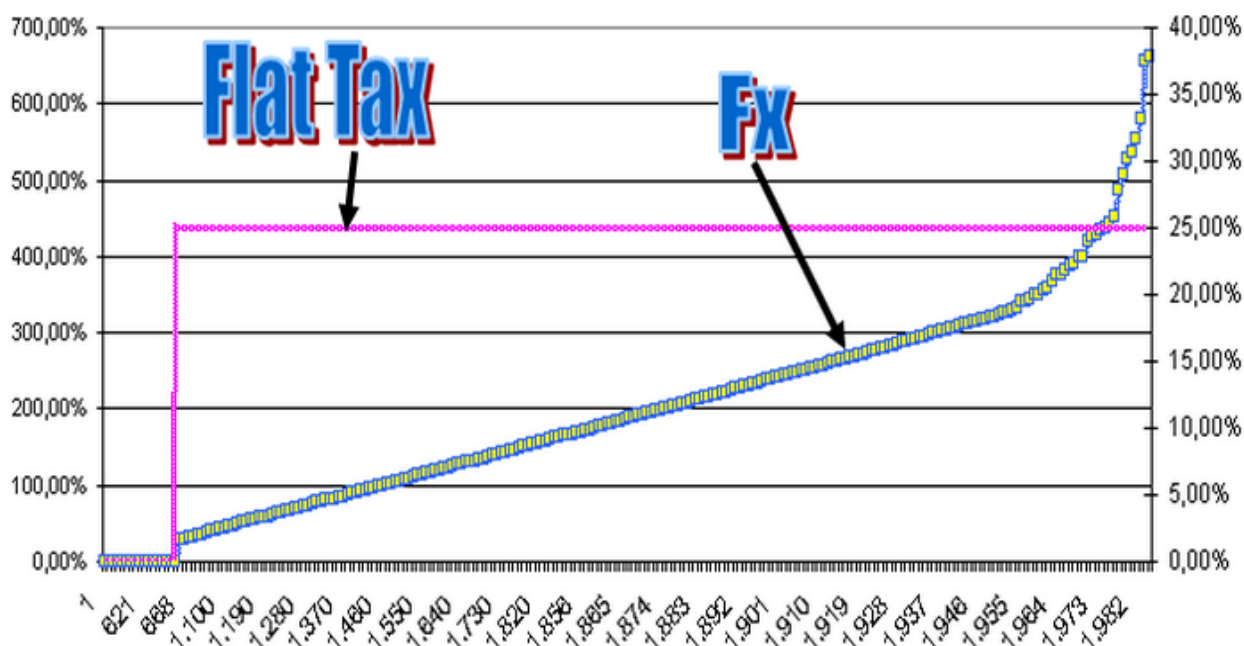
A questo punto, per ciascun valore di Capacità Contributiva C_X , è immediato calcolare il suo rapporto con la **Capacità Contributiva Media** C_M attraverso la formula

$$F_X = C_X / C_M.$$

Ovviamente F_X sarà minore del 100% per Capacità Contributive al di sotto della **Capacità Contributiva Media** e sarà maggiore del 100% per Capacità Contributive al di sopra della **Capacità Contributiva Media**.

A questo punto sembrerebbe di aver trovato il classico "Uovo di Colombo" in quanto, per ciascuna capacità contributiva, avremmo un valore percentuale univoco per ciascun cittadino . **Abbiamo quella che può definirsi come "Aliquota Personale"**

Rapporto tra Capacità Contributiva Personale e Capacità Contributiva Media



Il grafico che abbiamo presentato mostra l'andamento del rapporto Fx che abbiamo appena visto. Il valore è misurato dall'asse a sinistra, mentre quello a destra misura il valore di Aliquota Fiscale F_0

Il valore è crescente e va anche abbastanza in alto (il valore massimo è 661%). A vederne l'andamento, lo giudichereste come progressivo.

Sembrerebbe comodo, quindi, adottare questo valore per il calcolo del Concorso di tutti alle Spese pubbliche. E sapete perchè ? Innanzitutto **perchè si determina in modo immediato ed automatico sulla base delle Effettive Capacità Contributive come scostamento dal loro valore medio**

Ad ogni Cittadino spetta il proprio valore sulla base della sua Capacità Contributiva, dunque.

Per chiudere il cerchio, basta prendere, sulla base del Gettito Totale Richiesto, il *Gettito Medio* G_M e, per ogni cittadino, calcolare il Concorso alle Spese Pubbliche (Tx) secondo la formula

$$Tx = G_M * Fx.$$

Il gioco sembra essere fatto.....

Una volta indicato l'importo globale da ottenere, è automaticamente determinato il valore del concorso del singolo cittadino sulla base della sua "Aliquota Personale".

Vi lasciamo un attimo di riflessione prima di sottoporvi una faticosa domanda, ricordando che che, per determinare l'importo della tassazione per ciascun cittadino abbiamo fissato solo un parametro: La pressione fiscale globalmente richiesta (in questo esercizio il 25%)

Ed ecco la domanda: COME VI SEMBRA ?

Ecco intanto sotto la realtà matematica: Basta calcolare quanto incide il valore TX calcolato sulla Effettiva Capacità Contributiva (C_x).

Oops! Trovate sempre 25%!

Il che dimostra che questo esercizio nasconde in realtà una Flat Tax. Ben nascosta, ma sempre Flat.

Ovviamente una tassazione di questo tipo fa gola a chi ha redditi in abbondanza e Capacità Contributiva in Eccesso.

Infatti, essendo proporzionale chiede, in termini reali, un sacrificio tanto più alto quanto più bassa è la Effettiva Capacità Contributiva.

					SUM	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	
		1985	1995		€ 40.488.500	661%	€ 50.000	€ 40.488.500	€ 50.000	€ 10.122.125	€ 10.122.125	€ 0
Scaglione ISEE	C_x	Contribuenti per Scaglione di ISEE	Numero Incrementale	Numero Contribuenti relazione a K	Capacità Contributiva per scaglione in relazione a	Aliquota Progressiva Personale (F_x)	Contributo per Progressività Singolo	Capacità Contributiva cumulativa in relazione a K	Flat Tax Singola	Contributo Progressivo Cumulato	Flat Tax	Aliquota F_0
€ 11.500		100	880	100	€ 1.150.000	38,00%	€ 2.875	€ 2.518.000	€ 2.875	€ 629.500	€ 629.500	25,00%
€ 12.000		100	980	100	€ 1.200.000	39,66%	€ 3.000	€ 3.718.000	€ 3.000	€ 929.500	€ 929.500	25,00%
€ 12.500		100	1.080	100	€ 1.250.000	41,31%	€ 3.125	€ 4.968.000	€ 3.125	€ 1.242.000	€ 1.242.000	25,00%
€ 13.000		10	1.090	10	€ 130.000	42,96%	€ 3.250	€ 5.098.000	€ 3.250	€ 1.274.500	€ 1.274.500	25,00%
€ 13.500		10	1.100	10	€ 135.000	44,61%	€ 3.375	€ 5.233.000	€ 3.375	€ 1.308.250	€ 1.308.250	25,00%
€ 14.000		10	1.110	10	€ 140.000	46,26%	€ 3.500	€ 5.373.000	€ 3.500	€ 1.343.250	€ 1.343.250	25,00%

Alla fine di questa prima parte, rivediamo le parole dei Costituenti, a sempiterna memoria.

On Scoca” ...Ho sempre pensato che chi ha dieci mila lire di reddito e ne paga mille allo Stato, con l'aliquota del 10 per cento, si troverà con 9 mila lire da impiegare per i suoi bisogni privati; mentre chi ne ha centomila, dopo aver pagato l'imposta del 10 per cento in base alla stessa aliquota, si troverà con una disponibilità di 90 mila lire. È ovvio che per pagare l'imposta il primo contribuente sopporta un sacrificio di gran lunga maggiore del secondo, e che sarebbe equo alleggerire l'aggravio del primo e rendere un po' meno leggero quello del secondo. Si può discutere sulla misura e sui limiti della progressione; non sul principio. Il mio articolo aggiuntivo originario accennava espressamente alla necessità che a tutti i cittadini venga assicurata la disponibilità del reddito minimo necessario alla esistenza; ed anche su questo credo che ci sia la concorde adesione di tutte le parti di questa Assemblea.”

Dunque, su questi principi, la Assemblea è stata concorde. Il resto, alla prossima parte

4.Articolo 53, Comma secondo: Si può discutere sulla misura e sui limiti della progressione; non sul principio, ovvero la Flat Tax che “fa i conti” con la Costituzione.

Nella precedente puntata abbiamo analizzato i trabocchetti insiti in quella che si chiama “Flat Tax” E’ venuto il momento di determinare come si attuano i principi forniti dai lavori della Assemblea Costituente e dal testo della Costituzione.

La operazione può essere svolta in molte maniere, considerando però vincolanti i quattro punti presentati in premessa.

Il concetto di base che rende non applicabile o, se vogliamo, illegittima una Aliquota Univoca ai sensi dell’Articolo 53 secondo comma, Cost., consiste nel fatto che la aliquota di tassazione della Effettiva Capacità Contributiva deve risultare progressivamente crescente.

Così è documentato, come abbiamo visto. nella seduta della Assemblea Costituente del 23 maggio del 1947 che licenziò l’Articolo 53. Così è nel testo dell’Articolo 53 e così era persino nel testo della legge 825/71, più precisamente *Legge Delega n 825 del 9-ottobre-1971 “Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria”*.

Vediamo ora come affrontare la questione non risolta dalla Flat Tax che, come abbiamo dimostrato nella prima parte, è imposta Proporzionale ma non Progressiva. Per prima cosa, per capire quanto importante sia questo tema e per sgombrare il campo dalle posizioni che tentano di ammantare di rigore dottrinale una tassa ad aliquota unica, introduciamo il principio di Progressività come indicato dai Costituenti, confidando che queste considerazioni serviranno da stimolo per tutti a dare una lettura dei Verbali della Assemblea Costituente che contengono la interpretazione originale, rilasciata direttamente dei Costituenti)

A differenza di quanti sostengono il contrario, la Assemblea Costituente non solo ha analizzato sia il tema della Proporzionalità (Flat Tax) che della Progressività ma, cosa più importante, ha nettamente indicato la strada della Progressività ! Chi sostiene diversamente, rilegga queste parole dei Costituenti. Ritengo che ben poco spazio resti alla fantasia o a posizioni diverse.

Seduta della Assemblea Costituente, 23 maggio 1947-On Scoca

“Da un punto di vista scientifico (se di scientifico c’è qualcosa nella materia finanziaria, o nella scienza delle finanze) si può dimostrare, come è stato dimostrato, che, pur partendo da uno stesso principio, è possibile giungere sia alla regola della proporzionalità che a quella della progressività. Ma, lasciandosi guidare da un sano realismo, non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività..”

Il Comma 2 dell’Articolo 53 indica che ***“Il Sistema Tributario è informato a criteri di Progressività”***. Nella seduta del 23 maggio 1947 questi criteri sono stati espressi tutti e, si badi bene, sono talmente chiari da non lasciare scampo nè agli specialisti nè al Legislatore.: : *Si può discutere sulla misura e sui limiti della progressione; non sul principio.*

Non è facile coniugare rigore e chiarezza nel breve spazio di un editoriale sul Web. Cercherò di farlo al meglio che posso. Esiste però ‘ uno studio ampio (52 pagine) in cui, come Associazione Articolo 53, abbiamo analizzato modelli matematici più complessi.

I riferimenti di base tecnici, morali, storici e giuridici sono reperibili, ancora una volta, nei verbali della Assemblea Costituente.

Dal verbale della Seduta della Assemblea Costituente di Venerdì 23 maggio 1947:

On Meuccio Ruini. *“(..) Dissi all’onorevole Meda essere elementare – e la Commissione non poteva intendere diversamente – che non tutti i tributi possono essere progressivi; e ve ne sono, di diretti e di reali, che debbono essere necessariamente proporzionali; ma ciò non toglie che il sistema tributario debba essere, nel suo complesso, ispirato a criteri di progressività.*

On Salvatore Scoca.

(..).L’onorevole Corbino ha detto che se dobbiamo attuare la progressività dobbiamo abolire le imposte speciali sui redditi per dirigerci verso l’imposta unica. Io direi che non è necessario far questo per applicare il principio della progressività, così come noi l’abbiamo inteso e come l’onorevole Presidente della Commissione lo ha illustrato. Basta capovolgere la situazione attuale del rapporto fra imposte reali e personali. Dicevo dianzi che oggi il nostro sistema tributario è imperniato principalmente sulle imposte dirette reali, ad aliquota proporzionale e che l’imposta complementare, che è l’unica imposta diretta di carattere progressivo, è comparativamente una ben minima cosa. Ma si può e, a mio avviso, si deve invertire questa situazione. Possiamo mantenere le imposte dirette reali (e si debbono mantenere,- almeno come necessaria base di accertamento dell’imposta personale che colpisce il reddito complessivo del cittadino) purché si attui una riduzione notevolissima delle loro aliquote, e si determinino gli imponibili nella loro consistenza effettiva. Se ciò faremo, potremo potenziare l’imposta progressiva sul reddito e farla diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario. Con l’alleggerire la pressione delle imposte proporzionali, che colpiscono separatamente le varie specie di redditi, avremo margine per colpire unitariamente e progressivamente il reddito globale. Per tal modo si potrà informare il nostro sistema fiscale al criterio della progressività senza far sparire le imposte reali e senza attuare la imposta unica, che sarebbe, almeno per ora, esperimento pericoloso(..) (..) Da un punto di vista scientifico (se di scientifico c’è qualcosa nella materia finanziaria, o nella scienza delle finanze) si può dimostrare, come è stato dimostrato, che, pur partendo da uno stesso principio, è possibile giungere sia alla regola della proporzionalità che a quella della progressività. Ma, lasciandosi guidare da un sano realismo, non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività. Le dispute dei dotti su questo tema mi hanno lasciato sempre perplesso; non così le osservazioni d’ordine pratico. Ho sempre pensato che chi ha dieci mila lire di reddito e ne paga mille allo Stato, con l’aliquota del 10 per cento, si troverà con 9 mila lire da impiegare per i suoi bisogni privati; mentre chi ne ha centomila, dopo aver pagato l’imposta del 10 per cento in base alla stessa aliquota, si troverà con una disponibilità di 90 mila lire. È ovvio che per pagare l’imposta il primo contribuente sopporta un sacrificio di gran lunga maggiore del secondo, e che sarebbe equo alleggerire l’aggravio del primo e rendere un po’ meno leggero quello del secondo(..).

(..) Si può discutere sulla misura e sui limiti della progressione; non sul principio(..)”

Queste espressioni completano il quadro di riferimento morale in cui operare. Rimandando ai testi in bibliografia il lettore desideroso di approfondire questi argomenti, passiamo ai numeri. Riprendiamo la nostra anagrafe Tributaria in cui abbiamo i nostri 1985 contribuenti di cui si conosce, come sappiamo, la **Effettiva Capacità Contributiva**.

Considerazioni sulla Effettiva Capacità Contributiva

Ai sensi del Comma 1 dell'Articolo 53 si intende "Effettiva Capacità Contributiva" il valore che si ottiene con il seguente sistema detto *analitico/deduttivo/sistematico valido per tutti i soggetti passivi di imposta*.

- da una parte si sommano tutti i redditi comunque percepiti (Reddito, Capitale, Patrimonio) (Redditi Globali R_G)
- dall'altra si sommano tutte le spese comunque sostenute "*..per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere (Scoca)...*". Le spese sono nell'effettivo importo, dunque comprensive delle imposte indirette (ad ex IVA) versate contestualmente all'acquisto del bene o del servizio^[1] (Spese Globali S_G)
- Effettiva Capacità Contributiva = Redditi Globali meno le Spese Globali o, in formula $ECC = R_G - S_G$

"...Il riferimento diventa necessariamente il reddito effettivo da accertare in modo analitico/deduttivo/sistematico, che determina la capacità contributiva; ove non vi sia reddito effettivo, o questo sia al di sotto della soglia minima di vitale, non è ravvisabile la capacità contributiva..." (Dott Giangiulio Ambrosini)

Questo implica che, nella nostra Anagrafe Tributaria vi sono solo imponibili nella loro consistenza effettiva e non vi sono redditi forfettari. Possiamo riprendere lo schema visto nella puntata precedente.

Il modello per la simulazione del sistema fiscale

Lasciando inalterati tutti i dati, abbiamo che, con una Pressione Fiscale percentuale F_0 pari al 25%, dobbiamo assicurare un gettito fiscale di € 10.122.125 per le spese pubbliche.

NOTA Per metterci in condizione di sicurezza, aggiungiamo anche un +2,2% , ottenendo un valore di gettito lievemente più alto, pari a € 10.344.397.

La No-Tax-Area resta al momento a € 8.000 . **Contrariamente a quanto taluni erroneamente indicano, questo elemento si riferisce non già alla Progressività, ma alla Determinazione della Capacità Contributiva.** Quindi non già al Comma 2 dell' Articolo 53 ma al Comma 1.

Questo valore, come abbiamo osservato, fa sì che il 67,41% dei contribuenti si occuperà anche del restante 32,59% di persone che hanno una Effettiva Capacità Contributiva insufficiente.

Totale	1.985		
Denunce non consegnate	0	647	
Esente (K)	€ 8.000	32,59%	
Soggetti Passivi	1.338	67,41%	
Valore Medio Capacità Contributiva C_M	€ 30.260		
Gettito Atteso	€ 10.122.125		
Gettito Medio G_M	€ 7.565		
Gettito Ottenuto	€ 10.344.397		
Capacità Contributiva Totale	€ 40.488.500		
Pressione Fiscale Richiesta F_0	25,00%	Gettito Richiesto	€ 10.122.125
Aliquota Minima F_{min}	20,00%		
Aliquota Massima F_{max}	35,00%	$F_{max} - F_{min}$	15,00%
Scaglioni di Capacità Contributiva	221	€ 500	

Non ripeteremo mai abbastanza che la Effettiva Capacità Contributiva è altra cosa rispetto all'imponibile attualmente usato per la determinazione delle Imposte.

La Effettiva Capacità Contributiva. infatti:

- Tiene conto di tutti i carichi personali e familiari, in quanto è determinata come Redditi Globali meno Spese Globali del cittadino e di tutti i soggetti fiscalmente a carico (tutti gli importi sono nella consistenza effettiva) garantendo il necessario per tutti per condurre una vita dignitosa. [2]
- E' determinata per tutti i soggetti, indistintamente, con il sistema delle deduzioni, detto in termini tecnici "*analitico/deduttivo/sistematico*". Questo sistema deve andare a sostituire tutti i metodi *sintetici/induttivi/forfetari* sin qui usati (ad ex.: cedolari su Capitale e Patrimonio, tassazioni separate. Studi di settore e tutti i regimi concordatari o semplificati)
- Assicura l'assorbimento degli effetti regressivi connessi alle imposte indirette, secondo la indicazione dei Costituenti, così garantendo "*On. Meuccio Runi...che l'onere complessivo dei tributi che gravano su ogni cittadino sia progressivo. Criterio esatto..;*" [3]

Progressività Fiscale contro Flat Tax

A questo punto non resta che chiudere il cerchio. Abbiamo visto che, nelle nostre analisi, è stato scelto un approccio di tipo “discreto”, ovvero abbiamo raggruppato le capacità contributive a intervalli regolari con ampiezza L_s pari a 500 Euro.

Questi livelli, detti “**livelli di capacità contributiva**”, consentono di determinare facilmente la progressione della aliquota. In prima approssimazione, basta infatti considerare che, dati i due livelli minimo e massimo di aliquota F_{Min} ed F_{Max} ,

il valore $F = (F_{Max} - F_{Min})$ si definisce **Escursione della Aliquota Fiscale**.

Il tasso di crescita della aliquota sarà pari al

valore $(F_{Max} - F_{Min})/221 = F/221$ [4].

Nel nostro esempio, con $F_{Max} = 35\%$ e $F_{Min} = 20\%$ abbiamo $F = (F_{Max} - F_{Min}) = 15\%$ ed un tasso di crescita pari a: $15\% / 221 = 0,0679\%$

La ampiezza di questa escursione, ovviamente, determina una curva (in questo caso un segmento di retta, avendo fissato due punti) che rappresenta la progressione della aliquota.

E' immediato verificare matematicamente che la Flat Tax rappresenta il caso limite di questa analisi.

Infatti la sua aliquota F_{Tax} è tale per cui:

$$F_{Tax} = F_{Min} + F \quad \text{per} \quad F \text{ che tende a } 0$$

$$F_{Tax} = F_{Max} - F \quad \text{per} \quad F \text{ che tende a } 0$$

Abbiamo introdotto una grandezza differenziale F in quanto la Flat Tax può adeguarsi indifferentemente al valore minimo così come al massimo a seconda del modo in cui si opera (ovvero elevando il valore Minimo verso il Massimo o viceversa livellando il valore Massimo).

In ogni caso, dal punto di vista della analisi, la riduzione del differenziale F implica il fatto che la retta subisce una rotazione con riduzione della pendenza sino ad appiattirsi su una retta orizzontale. **Vedremo nel seguito del documento che questo appiattimento corrisponde, in termini fiscali, alla RIDUZIONE DELLA REDISTRIBUZIONE DEL CARICO FISCALE.** E questo è contrario ai principi di Progressività sui quali la Assemblea Costituente si è ampiamente espressa.

Dunque abbiamo scoperto due cose abbastanza interessanti per il dibattito

- **CHI APPOGGIA LA FLAT TAX NON PUO' CONTRADDIRE QUESTA ANALISI MATEMATICA E NON PUO' NON CONDIVIDERLA.**
- **CHI APPOGGIA LA FLAT TAX IMPLICITAMENTE CHIEDE L'ANNULLAMENTO della REDISTRIBUZIONE del CARICO FISCALE**

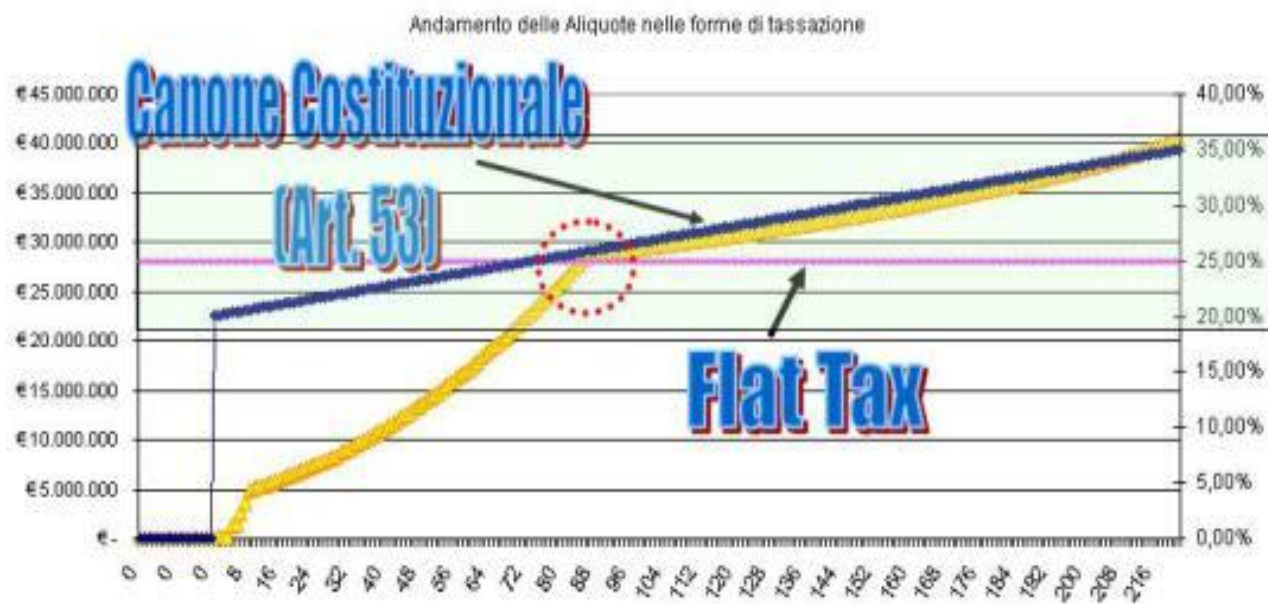
Questo emerge da nostro modello che rappresenta, a tutti gli effetti, una banalissima applicazione matematica di quanto il Costituente Scoca afferma in Assemblea Costituente nei seguenti passi.

On. Scoca "...Si può discutere sulla misura e sui limiti della progressione; non sul principio...". "...Da un punto di vista scientifico (se di scientifico c'è qualcosa nella materia finanziaria, o nella scienza delle finanze) si può dimostrare, come è stato dimostrato, che, pur partendo da uno stesso principio, è possibile giungere sia alla regola della proporzionalità che a quella della progressività. Ma, lasciandosi guidare da un sano realismo, non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività.."

Il grafico riportato sotto mostra, analogamente a come abbiamo visto nella puntata precedente,

l'andamento della aliquota fiscale all'interno della Escursione che abbiamo visto e l'andamento della Capacità Contributiva. Avendo grandezze non omogenee, siamo ricorsi al doppio asse delle ordinate.

Sull'asse delle ascisse ci sono i cittadini, ordinati secondo il valore crescente della Capacità Contributiva, mentre sull'asse delle ordinate abbiamo da un lato la Effettiva Capacità Contributiva (misurata sull'asse a sinistra) e dall'altro la Aliquota Fiscale (misurata sull'asse a destra).



Si

riconosce bene il risultato del confronto con la Flat Tax.

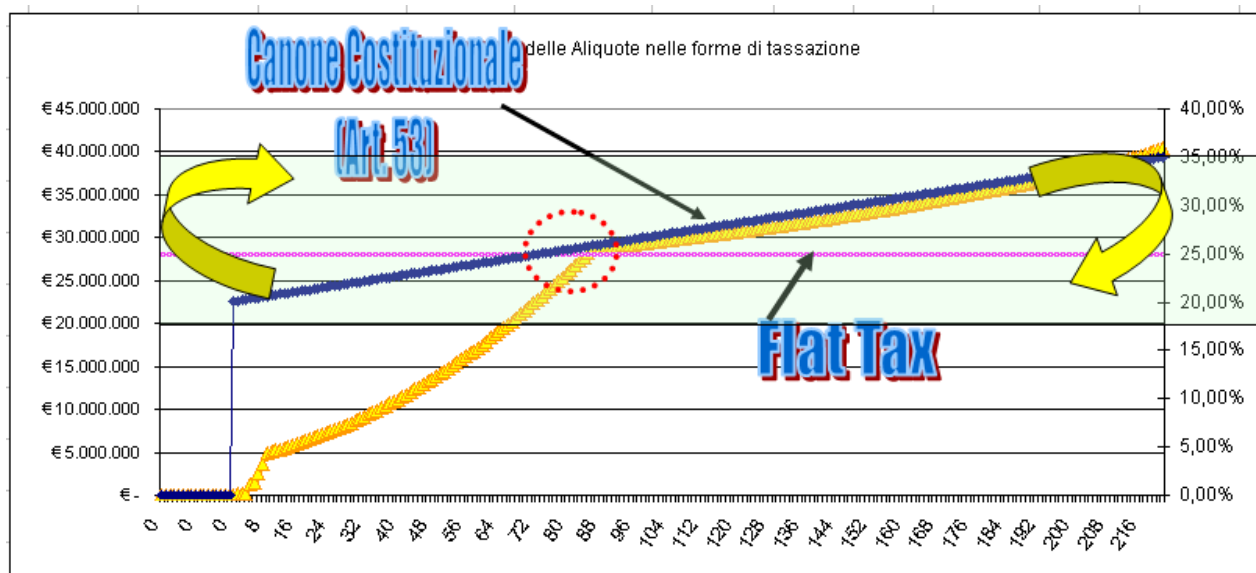
Il Punto in cui le due curve che rappresentano le aliquote si incontrano si chiama **“punto di indifferenza fiscale”** e individua una coppia di valori (x,y) in cui x rappresenta un livello, quindi un gruppo di cittadini per i quali è indifferente il tipo di tassazione, dal momento che, per loro, non cambia la aliquota, ed y è il corrispondente valore di Capacità Contributiva.

Nel caso di andamento lineare della progressione della Aliquota, il punto è uno ed uno solo, in quanto due semirette fra loro NON PARALLELE si incontrano al più in un punto). Nel caso più generale i punti potrebbero essere più di uno.

L'effetto della Progressività secondo i principi forniti dalla Assemblea Costituente, in questo modello esemplificativo, è evidente:

- ❖ All'aumentare della pendenza della retta della Aliquota Progressiva, legato ad un maggiore valore della Escursione E_F , si accentua la Progressività e, quindi, l'effetto di **REDISTRIBUZIONE DEL CARICO FISCALE.**

- ❖ Viceversa, al ridursi della pendenze della retta, legato alla riduzione delle Aliquote ad UNA SOLA, (cosa che geometricamente corrisponde alla rotazione della retta in senso orario facendo perno sul punto di “indifferenza fiscale”) , si va a ridurre l’effetto della Redistribuzione.
- ❖ Infine, l’effetto di REDISTRIBUZIONE DEL CARICO FISCALE SI ANNULLA nel caso della Flat Tax essendo in questo caso $E_F=0$.



Veniamo alla questione della “No-Tax-Area”, come abbiamo detto, essa non agisce se non in modo indiretto e non già sulla Progressività del Carico Fiscale gravante sul cittadino bensì sulla Entità di esso. E’ vero che, all’allargarsi della No-Tax-Area, il carico fiscale gravante sui residui soggetti passivi aumenta. **Ma questo non deve essere scambiato come parametro di progressività.**

Diversamente lo sarebbero anche la Evasione Fiscale e la Elusione, in quanto hanno esattamente lo stesso effetto, costringendo le persone oneste a farsi carico dell’ammanto di gettito fiscale!!!

La formula della aliquota progressiva, nel caso lineare è rappresentata dalla classica equazione di una retta, in funzione dei livelli discreti di Capacità Contributiva che abbiamo visto essere 211 in questo caso.

$$y = m x + q$$

Analogamente a quanto abbiamo fatto nella precedente puntata, andiamo a vedere cosa accade alla tassazione per vedere cosa cambia

Cx Scaglione ISEE	1995	1995		€ 40.486.500	35%	€ 70.000	€ 40.486.500	€ 50.000	€ 10.344.397	€ 10.122.125
	Contribuenti per Scaglione di ISEE	Numero Incrementale	Numero Contribuenti relazione a K	Capacità Contributiva per scaglione in relazione a	Aliquota Progressiva Personale (Fax)	Contributo per Progressività Singola	Capacità Contributiva cumulativa in relazione a K	Flat Tax Singola	Contributo Progressivo Cumulato	Flat Tax Cumulativo
€ 8.000	1	647	0	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 8.500	1	648	1	€ 8.500	20,07%	€ 1.706	€ 8.500	€ 2.125	€ 1.706	€ 2.125
€ 9.000	29	668	20	€ 180.000	20,14%	€ 1.812	€ 188.500	€ 2.250	€ 37.950	€ 47.125
€ 9.500	1	669	1	€ 9.500	20,20%	€ 1.919	€ 198.000	€ 2.375	€ 39.869	€ 49.500
€ 10.000	1	670	1	€ 10.000	20,27%	€ 2.027	€ 208.000	€ 2.500	€ 41.897	€ 52.000

E' immediato osservare che ora

1. la aliquota di tassazione è progressivamente crescente e non più costante.
2. Al di sotto del “punto di indifferenza”, la imposta è inferiore al caso della Flat Tax, ma la aliquota cresce con scatti unitari pari a (15% / 221) al crescere della Capacità Contributiva,
3. Al di sopra del “punto di indifferenza”, la imposta è superiore al caso della Flat Tax, e la aliquota cresce con scatti unitari pari sempre a (15% / 221) al crescere della Capacità Contributiva fino a raggiungere il valore massimo consentito dalla escursione (35%) .

Il principio per cui **“Chi piu’ ha paghi le imposte in misura progressivamente maggiore”** è dunque perfettamente rispettato, nel senso che, esattamente come indicato dal Costituente, il carico fiscale è sopportabile per tutti.

Dulcis in fundo... si nota che il gettito con la aliquota progressiva può essere piu’ alto di quello con la Flat Tax.

€ 10.344.397	€ 10.122.125
Contributo Progressivo Cumulato	Flat Tax Cumulativo

Le analisi con il modello sono ancora molte, e tutte sarebbero abbastanza interessanti.

Facciamo un pò di osservazioni sintetiche, dal momento che tanto e tanto ancora ci sarebbe da dire.

- La Flat Tax altro non è che un caso limite della Progressività Costituzionale con Livello Nullo di Redistribuzione della Capacità Contributiva.
- I modelli analizzati, Flat Tax compresa, possono operare solo su Effettive Capacità Contributive. Questo implica che, anche chi propone la Flat Tax DEVE NECESSARIAMENTE (per non cadere in contraddizione con sè stesso...) aderire al sistema analitico/deduttivo/sistematico per tutti i soggetti passivi di imposta e, quindi, alla cancellazione di tutti i sistemi

sintetici/induttivi/forfetari. (quindi abolizione delle forme di determinazione dei redditi basata su elementi assolutamente forfetari come gli Studi di Settore, abolizione di forme di tassazioni come le cedolari secche, etc..).

- Un sistema come quello che abbiamo modellato potrebbe essere gestito, con la necessaria tecnologia, con qualunque livello di granularità, spingendosi sino al livello di capacità contributiva singola. Questo perchè oggi anche un Personal Computer di potenza limitata è in grado di analizzare 10 milioni di righe in una manciata di secondi con un programma in linguaggio C/C++ ³
- Non sussistono elementi che lascino pensare che esistano limiti tecnologici nei sistemi oggi disponibili presso Ministero delle Finanze/Agenzia delle Entrate. In realtà è presumibile che, in poche ore, possa essere effettuata la analisi completa di parecchie decine di milioni di posizioni fiscali anche con algoritmi più complessi e con accessi multipli a basi dati.
- La analisi matematica, e soprattutto le funzioni di interpolazione, offrono una enorme gamma di possibilità per una curva di progressione delle aliquote fiscali comunque complessa. E' possibile quindi definire, come abbiamo fatto nel caso di una banale retta, i parametri che disegnano una "Curva Continua di Progressività".
- La analisi degli effetti di una riforma seria e radicale in senso costituzionale, consentendo di avere una mappa completa delle Effettive Capacità Contributive (le spese messe da tutti in denuncia vanno automaticamente a formare i redditi di tutti) nell'arco di pochi anni consente di adattare perfettamente i parametri, in modo da dosare le aliquote alla effettiva necessità.
- Il modello di progressività indicato, semplice e duttile, si offre ad una serie di implementazioni. Una è quella della "Penalizzazione dei Soggetti fiscalmente infedeli". Se, da analisi o controlli incrociati (le spese di tutti formano i redditi di tutti) si rilevano reati fiscali o contravvenzioni alle normative tributarie, si può proporre la sanzione accessoria in termini di punti percentuali di aliquota fiscale.

Questo ultimo punto descrive un meccanismo del tutto simile alla patente "a punti" in cui, in caso di contravvenzione a una o più norme del codice della strada, il guidatore o il proprietario della autovettura di vedono comminare la decurtazione di uno o più punti che possono essere recuperati attraverso un periodo di tempo trascorso senza ulteriori violazioni.

Non va dimenticato che tocca ad una nuova classe politica, coraggiosa ed onesta, ricostruire il Sistema Paese a partire dalla Costituzione e, con esso, anche il Sistema Fiscale.

³ Persino un modello basato su un modesto foglio di calcolo (che ha il limite di circa 65.000 righe) potrebbe essere utilizzato come prototipo, dosando la ampiezza Ls in modo che non vi siano piu' di 65.000 livelli differenti

Note

[1] Salvo che non sia stato indicato altro sistema per il recupero a progressività delle imposte indirette comunque versate a titolo di concorso alle spese pubbliche.

[2] On. Scoca:

“-Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere.

-Da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo Stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all'aumento della loro capacità produttiva.

-Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i carichi di famiglia del contribuente. Sono, questi, aspetti caratteristici di quella capacità contributiva, che la formulazione concordata dell'articolo aggiuntivo pone a base della imposizione..”

[3] On. Ruini:

L'onorevole Scoca, nella sua alta competenza, ha voluto richiamare il criterio della progressività; ma ha tenuto conto che non si può applicare, come abbiamo visto, a tutti i singoli tributi; ed è ricorso alla formula che l'onere complessivo dei tributi che gravano su ogni cittadino sia progressivo. Criterio esatto; ed in sostanza equivalente all'altro, su cui poi proponenti e Commissione si sono accordati, che il complesso del sistema tributario sia informato a progressività.

[4] Anche se esula dalle analisi di un modello semplificato, non possiamo non analizzare quello che accade in una realtà più complessa in cui alcune capacità contributive potrebbero diventare note solo “ex-post”, ovvero in fase di accertamento. Nel nostro caso abbiamo visto che la intera popolazione può essere rappresentata, in termini di capacità contributiva, da 221 livelli e, cosa più importante, **i livelli contengono tutti i soggetti nessuno escluso. Questa situazione si definisce di “Progressività Piena”** in quanto i livelli sono tutti uguali (nel nostro esempio, 500 Euro) e sono quindi tutti dotati di una aliquota progressiva. Il presupposto è generale, dal momento che è sempre possibile definire un ulteriore livello che contenga tutto coloro che hanno una capacità contributiva superiore a quella corrispondente al valore di aliquota F_{Max} . Ovviamente la aliquota per questo nuovo livello (Aliquota Marginale F_{Marg}) sarà superiore al valore massimo di aliquota $F_{Marg} \geq F_{Max}$

Bibliografia

Associazione Articolo 53

Libro: Fisco. La costituzione tradita	Pagnini editore 2008
Valutazione preliminare degli aspetti di illegittimità della attuale legislazione in materia tributaria alla luce degli Atti della Assemblea Costituente	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/valutazione-preliminare-degli-aspetti-di-illegittimita-della-attuale-legislazione-in-materia-tributaria-alla-luce-degli-atti-della-assemblea-costituente
MANIFESTO per la ATTUAZIONE della COSTITUZIONE	https://sites.google.com/site/articolo53/proposte/attuazione-della-costituzione
Proposta di Riforma del Sistema Tributario su base Costituzionale	https://sites.google.com/site/articolo53/proposte/proposta-di-riforma-del-sistema-tributario-su-base-costituzionale
Verbale Assemblea Costituente del 23 Maggio 1947.	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/analisi-degli-atti-della-costituente/articolo53lasuanascitanellaassembleacostituente
Circolo di studio sulla Costituzione	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/circolo-di-studio-sulla-costituzione
CONSIDERAZIONI PER UNA RIFORMA TRIBUTARIA IN SENSO COSTITUZIONALE	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/considerazioniRiforma
L'Articolo 53 nella Storia del Nostro Paese	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/l-articolo-53-nella-storia-del-nostro-paese
La figura dell'Onorevole Scoca attraverso gli Atti della Costituente	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/la-figura-dell-onorevole-soca
Le Implicazioni del Primo Comma dell' Articolo 53 della Costituzione	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/analisi-dell-articolo-53-parte
Il disegno costituzionale e la genesi di un sistema tributario” al capolinea”	https://sites.google.com/site/articolo53/editoriali/prolusione-convegno
23 Maggio 1947:La migliore lezione in campo fiscale che il paese abbia mai avuto (On. Salvatore Scoca)	https://sites.google.com/site/articolo53/saggi-e-studi/23-maggio-1947-la-migliore-lezione-in-campo-fiscale-che-il-paese-abbia-mai-avuto-on-salvatore-soca

Altri Testi

N.	Autore	Titolo	Casa Editrice	Anno
1	Carlassare, Lorenza	Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro	Feltrinelli	2012
2	Tinti, Bruno	La Rivoluzione delle Tasse	Chiarelettere	2012
3	Volpi, Alessandro	Sommersi dal debito. Come salvare i conti pubblici con un fisco più equo e una nuova cultura finanziaria e politica	Altreconomia	2011